

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO BOCCIOFILA
IN STRADA "DELLA CAPPELLA" -----**

Articolo 1: Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione della bocciofila sita in Morsasco, Strada della Cappella, costituita da:
 - n. 4 campi regolamentari per il gioco delle bocce; n. 2 campi per il gioco delle bocce a piedi fermi o petanque (in origine erano n. 4);
 - n. 1 piccolo fabbricato ("chiosco") di pertinenza dei campi da bocce, costituito da un unico locale destinato alla somministrazione di bevande ai soci;
 - n. 1 piccolo fabbricato destinato ai servizi della bocciofila.
2. Il predetto impianto è affidato nello stato in cui si trova, come risultante da apposito verbale di consegna.
3. La presente convenzione potrà essere estesa, alle stesse condizioni, ad ulteriori impianti e/o immobili pertinenziali che dovessero essere realizzati durante il periodo di vigenza della stessa.

Articolo 2: Diritti ed obblighi del concessionario. Generalità.

1. Spettano al concessionario i proventi che deriveranno dall'utilizzo dell'impianto in conformità alla concessione e potrà applicare un rimborso spese luce per il gioco delle bocce;
2. E' previsto un canone minimo per la gestione dell'impianto, in aumento da € 50,00. Il concessionario assume espressamente l'obbligo di provvedere alla costante e regolare manutenzione dell'impianto e delle attrezzature, alla custodia dello stesso ed alla vigilanza sul suo corretto uso da parte di chiunque, alla gestione dell'impianto in luogo dell'Amministrazione Comunale, all'assunzione dei rischi derivanti dall'uso dello stesso. L'impianto bocce, oltre alle aperture serali, dovrà essere aperto, se richiesto, almeno 3 pomeriggi la settimana.

Articolo 3: Obblighi del concessionario. Manutenzione dell'impianto.

1. Il concessionario provvederà, a sua cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'ordinaria manutenzione che sono posti, secondo le vigenti disposizioni del codice civile, a carico del gestore.
2. Sono comunque compresi tra i lavori di manutenzione a carico del concessionario:

- a) Manutenzione e riparazione dei serramenti (porte, finestre, vetri, ecc.);
 - b) Manutenzione e riparazione degli impianti interni (rubinetti, sanitari, lampade, ecc.) ed esterni (panchine, ecc.);
 - c) Imbiancatura e verniciatura dei locali da effettuarsi quando necessario;
 - d) Manutenzione dei campi da bocce secondo le indicazioni scritte fornite dall'ufficio tecnico comunale;
 - e) Taglio dell'erba e potatura alberi.
3. Il concessionario è tenuto a sostenere in proprio le spese per la fornitura di energia utilizzata e rilevata da apposito conta Kw.
 4. Il concessionario sarà comunque tenuto ad effettuare tutti gli interventi necessari per reintegrare la funzionalità dell'impianto e strutture, dovuti ad inadeguate manutenzioni o cause diverse dalla vetustà, anche se causate da atti di terzi, salvo il diritto del concessionario e dell'ente proprietario di rivalersi nei confronti degli autori dei danneggiamenti.

Articolo 4: Obblighi del concessionario. Custodia e vigilanza.

1. Il concessionario dovrà assicurare, assumendosene i relativi oneri, la custodia dell'impianto sportivo assolvendo le funzioni previste dall'art. 1804 e seguenti del codice civile.
2. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di risarcire il Comune di ogni eventuale danno prodotto, anche da terzi salvo il diritto di rivalsa, alle attrezzature ed impianti mobili ed immobili.
3. Il concessionario ha l'obbligo di controllare, con la massima diligenza, che l'uso dell'impianto avvenga in conformità dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi sportivi e dalle autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 5: Obblighi del concessionario. Gestione.

1. Il concessionario utilizzerà in nome e per conto proprio l'impianto oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle direttive formulate dall'Amministrazione.
2. E' assolutamente vietato consentire l'uso improprio dell'impianto e, comunque, l'utilizzo senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione. I locali di pertinenza potranno essere adibiti ad attività di somministrazione di bevande ed alimenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 6: Obblighi del concessionario. Rischi connessi con l'uso.

1. Il concessionario risponde dei danni alle persone e cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'impianto.

2. A garanzia della completa risarcibilità dei danni provocati a terzi, è fatto obbligo al concessionario, prima di iniziare l'attività gestoria, di attivare adeguata polizza assicurativa di R.C.T., a favore del pubblico, degli atleti e di chiunque venga ammesso nell'area delle attrezzature. Copia della suddetta polizza dovrà essere depositata dal concessionario presso la sede del Comune di Morsasco.

Articolo 7: Altri obblighi connessi al servizio.

1. La gestione dell'impianto deve essere finalizzata ad offrire un servizio pubblico.
2. A tal fine, il gestore dovrà organizzare iniziative sportive, di svago, nonché collaborare per la realizzazione di quelle organizzate dall'Amministrazione Comunale o da questa ad altri consentite. In particolare, tenuto conto della natura pubblica degli impianti, il concessionario potrà organizzare corsi di insegnamento di discipline sportive.

Articolo 8: Oneri gestionali a carico dell'Amministrazione.

1. Restano a carico dell'Amministrazione concedente le spese di manutenzione straordinaria degli impianti diverse da quelle indicate dal precedente articolo 3.

Articolo 9: Durata della convenzione.

1. La concessione avrà inizio da Aprile 2018 e terminerà ad Ottobre 2019. Potrà essere rinnovata alle stesse o diverse condizioni previo espresso consenso delle parti contraenti.
2. L'apertura dell'impianto è limitata ai periodi aprile – ottobre in quanto chiosco e servizi non sono dotati di riscaldamento;

Articolo 10: Cauzione definitiva.

1. La misura della cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso di somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario, per inadempimento o cattiva condotta del servizio, è fissata nell'importo di euro 100,00 (euro cento virgola zero zero).
2. La suddetta cauzione, da prestare mediante versamento in contanti sul c/c della Tesoreria del Comune di Morsasco o mediante consegna al Comune di libretto di deposito al portatore per l'importo suindicato, non sarà produttiva di interessi e dovrà essere prestata dal concessionario prima della sottoscrizione della presente convenzione, a pena la revoca della concessione.

3. Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione, nel caso in cui la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.
4. L'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi del concessionario per inadempimenti contrattuali o danni allo stesso imputabili.
5. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto al precedente capoverso, il concessionario è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la cauzione.

Articolo 11: Personale ed obblighi assicurativi.

1. Il concessionario si obbliga ad osservare nei confronti dell'eventuale personale alle proprie dipendenze tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria di appartenenza e tutti gli accordi integrativi locali.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico del concessionario, il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Amministrazione, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 12: Comportamento del personale.

1. Tutto il personale in servizio e comunque qualsiasi persona addetta alla gestione dell'impianto dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso.
2. Ove un dipendente o comunque una persona addetta all'impianto assuma un comportamento ritenuto sconveniente dall'Amministrazione o irrispettoso verso gli utenti, il concessionario dovrà provvedere, se richiesto, alla sostituzione del dipendente o dell'addetto in questione.

Articolo 13: Vigilanza e controlli.

1. L'Ufficio tecnico comunale controllerà la regolare ed efficiente tenuta e gestione degli immobili e degli impianti.
2. Qualsiasi mancanza rilevata a carico del gestore sarà accertata dagli agenti comunali e comunicata al concessionario; questi potrà presentare le proprie deduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, trascorsi i quali l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso anche in mancanza di controdeduzioni.

Articolo 14: Penalità.

1. In caso di infrazione di lieve entità o di inadempimenti o cattiva gestione del servizio, è convenzionalmente fissata a carico del concessionario la penale di euro 52,00 , oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, da applicare previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Giunta Comunale in ordine alle deduzioni del concessionario.
2. Per infrazioni più gravi, ove peraltro non si ravvisi una inadempienza di gravità tale da comportare la revoca della concessione e la risoluzione della presente convenzione, la penale viene di volta in volta determinata con provvedimento della Giunta Comunale da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 517,00.
3. In caso di recidiva, sarà dovuto il pagamento di un importo pari al doppio della penale, salva restando l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.
4. Il fallimento del concessionario o il mancato rispetto della convenzione in quegli obblighi o norme che siano da considerare sostanziali per lo svolgimento del servizio e per il raggiungimento degli scopi che questo si prefigge, comporterà la decadenza della concessione senza che il concessionario abbia diritto a pretendere risarcimento di danni o indennizzi di sorta.

Articolo 15: Divieto di cessione e subappalto

1. E' fatto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere la gestione dell'impianto oggetto della presente convenzione senza il preventivo consenso da parte della Giunta Comunale e senza il rispetto della vigente normativa antimafia, pena l'immediata revoca della concessione e risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.
2. Qualora l'Amministrazione consenta la sub-concessione della gestione, il sub-concessionario dovrà accettare tutti gli obblighi posti a carico del gestore dalla presente convenzione.

Articolo 16: Controversie.

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Amministrazione Comunale e concessionario relativamente all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione è competente il foro di Alessandria.

Articolo 17: Spese a carico del concessionario.

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna eccettuata o esclusa, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Articolo 18: Costituzione in mora.

1. Tutti i termini e le comminatorie della presente convenzione operano senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° del .

Letto, confermato e sottoscritto.

Morsasco, lì

PER IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE DI MORSASCO

Il Sindaco